

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ALLE FUNZIONI DI PROFESSORE DI PRIMA E SECONDA FASCIA

Area Disciplinare: 13-Scienze economiche e statistiche Settore Concorsuale: 13/A1-Economia politica

VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE

Il giorno 21 febbraio 2013 alle ore 13.30 presso il Dipartimento di Economia Politica e Statistica dell'Università degli Studi di Siena, in Piazza San Francesco a Siena, si riunisce al completo la Commissione della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale del Settore Concorsuale 13/A1-Economia politica, Area Disciplinare 13-Scienze economiche e statistiche indetta con D.D. n. 222 del 20 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 27.7.2012, e convocata con posta elettronica dal responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Bruni dell'Università degli Studi di Siena, il 11 febbraio 2013.

La Commissione, nominata con D.D. n. 577 del 30 Novembre 2012 e rettificata con D.D. n. 20 del 7 Febbraio 2013, è così composta:

Prof.ssa Maria Rosaria Carillo - Membro Prof.ssa Giovanna Nicodano - Membro

Prof. Mario Pascoa - Membro

Prof. Alberto Franco Pozzolo - Membro

Prof. Alberto Zazzaro - Membro

I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi dell'art. 51 del C.P.C., dopodiché procedono alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Giovanna Nicodano e del Segretario nella persona del Prof. Alberto Franco Pozzolo.

La commissione prende visione del D.M. n. 76 del 7.6.2012 "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222." ed in particolare dell'art. 3:

- 1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti agli art. 4 e 5.
- 2. Nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene al principio generale in base al quale l'abilitazione viene attribuita ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi, tenendo anche in considerazione, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza internazionale degli stessi.
- 3. L'individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l'eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell'università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata.

La Commissione procede quindi alle determinazioni di cui all'art. 3 del D.M. 76/2012 sopra riportate, tenendo conto delle specificità del settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare, e delle consuetudini prevalenti nella valutazione dell'attività scientifica, impiegate dalla comunità nazionale e internazionale di riferimento.

whell w

Me



1. <u>CRITERI E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE AI FINI DELL'ABILITAZIONE DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA</u>

La Commissione rileva che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 76/2012, per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, "la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca".

In merito alla ponderazione da attribuire alla valutazione dei titoli e alle pubblicazioni, dopo ampia discussione, la Commissione decide unanimemente di attribuire un peso prevalente alle pubblicazioni nella valutazione complessiva.

Per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni, in base all'art. 4 comma 2 del D.M. 76/2012, "nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato C, la commissione si attiene ai seguenti criteri:

- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D;
- d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari."

Tra i criteri elencati al precedente punto, la Commissione decide unanimemente di attribuire un peso prevalente ai punti c) e d).

In base all'art. 4 comma 3 del D.M. 76/2012, "nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato C, la commissione si attiene ai seguenti parametri:

- a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio:
- b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo."

Tra i parametri precedenti, la Commissione concorda unanimemente che:

- a) attribuirà peso prevalente alle pubblicazioni su riviste che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari, come previsto dal criterio al punto d) dell'art. 4 comma 2 del D.M. 76/2012;
- b) in modo particolare per le tematiche riguardanti il processo storico-evolutivo delle teorie e dei metodi, attribuirà peso comparabile a quello delle pubblicazioni su rivista anche alle monografie scientifiche, purché edite in collane di prestigio che utilizzino procedure trasparenti di valutazione secondo il sistema di revisione tra pari (come previsto dal criterio al punto d dell'art. 4 comma 2);
- c) si avvarrà, ai fini della classificazione di merito nelle quattro fasce indicate all'allegato D del D.M. 76/2012, oltre che della classificazione delle riviste dell'area 13 prodotta dall'ANVUR, anche delle classificazioni maggiormente diffuse e riconosciute nella professione (ad esempio: le classificazioni delle riviste scientifiche prodotte dai Gruppi di Esperti della Valutazione nominati dall'ANVUR, con particolare riferimento a quello dell'area 13, e dalla Società Italiana degli Economisti; le classificazioni internazionali quali la Categorization of Journals in Economics and Management prodotta dal Comité National de la Recherche Scientifique, il Kiel Institute Journal Ranking e quella contenuta in "An

phelle of

A

lymo



- updated ranking of academic journals in economics" di Pantelis Kalaitzidakis, Theofanis P. Mamuneas e Thanasis Stengos, Canadian Journal of Economics, 44(4), pp. 1525-1538; gli indicatori di impatto calcolati dalla banca dati Web of Science di Thomson-Reuters, dalla banca dati Scopus di Elsevier, dalla banca dati REPEC e dalla banca dati Google Scholar);
- d) si avvarrà, ai fini della classificazione di merito nelle quattro fasce indicate all'allegato D del D.M. 76/2012, anche delle misure sintetiche maggiormente utilizzate nella professione per valutare l'impatto delle singole pubblicazioni (ad esempio, il numero di citazioni ottenute da riviste scientifiche censite nelle diverse banche dati elencate in precedenza);
- e) attribuirà peso preponderante alle pubblicazioni di livello buono ed eccellente secondo la classificazione di merito nelle quattro fasce indicate all'allegato D del D.M. 76/2012;
- f) potrà valutare positivamente l'accettazione per la pubblicazione di lavori sottoposti dagli autori alla valutazione in forma preliminare, purché l'accettazione sia stata comprovata al momento della sottomissione della domanda per l'abilitazione scientifica nazionale (ad esempio, dalla lettera del direttore responsabile della rivista).

In merito a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del D.M. 76/2012, "sono ulteriori criteri di valutazione la capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale, l'esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico." Inoltre, in base a quanto previsto dal medesimo art. 4 comma 1 del D.M. 76/2012, "la commissione può stabilire, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale."

La Commissione valuta unanimemente di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 4 comma 1 del D.M. 76/2012 e, date le specificità dell'area disciplinare e del settore concorsuale in oggetto, tra gli ulteriori criteri di valutazione decide di non considerare la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico.

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, in base all'art. 4 comma 4 del D.M. 76/2012, "Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:

- a) impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all'articolo 6 e agli allegati A e B;
- b) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- e) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- f) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
- g) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
- h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica".
- i) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
- l) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato."

Tra i parametri precedenti, la Commissione decide all'unanimità di escludere dai titoli oggetto di valutazione quelli descritti al punto *i*), perché non appropriato per il settore concorsuale di pertinenza.

La Commissione concorda poi, in base a quanto previsto al punto *l*) dell'elenco precedente, di considerare tra i parametri per la valutazione dei titoli anche:

1.1) l'impatto della produzione scientifica complessiva valutata eventualmente anche mediante indici bibliometrici individuali (ad esempio l'indice h di Hirsch) calcolati a partire dalle principali banche dati utilizzate dalla professione (ad esempio, Web of Science di Thomson-Reuters, Scopus di Elsevier,

welly

ly mo



REPEC, Google Scholar), e la collocazione editoriale dei lavori, inclusi quelli accettati per la pubblicazione, purché l'accettazione sia stata comprovata al momento della sottomissione della domanda per l'abilitazione scientifica nazionale (ad esempio, dalla lettera del direttore responsabile della rivista);

1.2) la responsabilità scientifica di dottorati di ricerca di riconosciuto prestigio.

La Commissione precisa che attribuirà uguale rilevanza nella valutazione complessiva a tutti i parametri presi in esame.

2. <u>CRITERI E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE AI FINI DELL'ABILITAZIONE DEI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA</u>

La Commissione rileva che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 76/2012, per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, "la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca."

In merito alla ponderazione da attribuire alla valutazione dei titoli e alle pubblicazioni, dopo ampia discussione, la Commissione decide unanimemente di attribuire un peso preponderante alle pubblicazioni nella valutazione complessiva.

Per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni, in base all'art. 5 comma 2 del D.M. 76/2012, "nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato C, la commissione si attiene ai seguenti criteri:

- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D;
- d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari".

Tra i criteri elencati al precedente punto, la Commissione decide unanimemente di attribuire un peso prevalente ai punti c) e d).

In base all'art. 5 comma 3 del D.M. 76/2012, "nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato E, la commissione si attiene ai seguenti parametri:

- a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
- b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo."

Tra i parametri precedenti, la Commissione concorda unanimemente che:

- a) attribuirà peso prevalente alle pubblicazioni su riviste che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari, come previsto dal criterio del punto d) dell'art. 5 comma 2;
- b) in modo particolare per le tematiche riguardanti il processo storico-evolutivo delle teorie e dei metodi, attribuirà peso comparabile a quello delle pubblicazioni su rivista anche alle monografie scientifiche, purché edite in collane di prestigio che utilizzino procedure trasparenti di valutazione secondo il sistema di revisione tra pari (come previsto dal criterio al punto d dell'art. 5 comma 2);

well of

& M mo

4



- c) si avvarrà, ai fini della classificazione di merito nelle quattro fasce indicate all'allegato D del D.M. 76/2012, oltre che della classificazione delle riviste dell'area 13 prodotta dall'ANVUR, anche delle classificazioni maggiormente diffuse e riconosciute nella professione (ad esempio: le classificazioni delle riviste scientifiche prodotte dai Gruppi di Esperti della Valutazione nominati dall'ANVUR, con particolare riferimento a quello dell'area 13, e dalla Società Italiana degli Economisti; le classificazioni internazionali quali la Categorization of Journals in Economics and Management prodotta dal Comité National de la Recherche Scientifique, il Kiel Institute Journal Ranking e quella contenuta in "An updated ranking of academic journals in economics" di Pantelis Kalaitzidakis, Theofanis P. Mamuneas e Thanasis Stengos, Canadian Journal of Economics, 44(4), pp. 1525-1538; gli indicatori di impatto calcolati dalla banca dati Web of Science di Thomson-Reuters, dalla banca dati Scopus di Elsevier, dalla banca dati REPEC e dalla banca dati Google Scholar);
- d) si avvarrà, ai fini della classificazione di merito nelle quattro fasce indicate all'allegato D del D.M. 76/2012, anche delle misure sintetiche maggiormente utilizzate nella professione per valutare l'impatto delle singole pubblicazioni (ad esempio, il numero di citazioni ottenute da riviste scientifiche censite nelle diverse banche dati elencate in precedenza);
- e) attribuirà peso preponderante alle pubblicazioni di livello buono ed eccellente secondo la classificazione di merito nelle quattro fasce indicate all'allegato D del D.M. 76/2012;
- f) potrà valutare positivamente l'accettazione per la pubblicazione di lavori sottoposti dagli autori alla valutazione in forma preliminare, purché l'accettazione sia stata comprovata al momento della sottomissione della domanda per l'abilitazione scientifica nazionale (ad esempio, dalla lettera del direttore responsabile della rivista).

In merito a quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. 76/2012, "la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico." Inoltre, in base a quanto previsto dal medesimo art. 5 comma 1 del D.M. 76/2012, "la commissione può stabilire, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale."

La Commissione valuta unanimemente di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 5 comma 1 del D.M. 76/2012 e, date le specificità dell'area disciplinare e del settore concorsuale in oggetto, tra gli ulteriori criteri di valutazione decide di non considerare la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico.

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, in base all'art. 5 comma 4 del D.M. 76/2012, "Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:

- a) impatto della produzione scientifica complessiva misurato mediante gli indicatori di cui all'articolo 6 e agli allegati A e B;
- b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
- d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
- g) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
- h) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato."

Tra i parametri precedenti, la Commissione decide all'unanimità di escludere dai titoli oggetto di valutazione quelli descritti al punto g) dell'art. 5 comma 4 del D.M. 76/2012, perché non appropriato per il settore concorsuale di pertinenza.

La Commissione concorda poi, in base a quanto previsto al punto h) dell'art. 5 comma 4 del D.M. 76/2012, di considerare tra i parametri per la valutazione dei titoli anche l'impatto della produzione scientifica complessiva

5

of ly mo



valutata anche eventualmente mediante indici bibliometrici individuali (ad esempio l'indice h di Hirsch) calcolati a partire dalle principali banche dati utilizzate dalla professione (ad esempio, Web of Science di Thomson-Reuters, Scopus di Elsevier, REPEC, Google Scholar), e la collocazione editoriale dei lavori, inclusi quelli accettati per la pubblicazione, purché l'accettazione sia stata comprovata (ad esempio, dalla lettera del direttore responsabile della rivista).

La Commissione precisa che attribuirà uguale rilevanza nella valutazione complessiva a tutti i parametri presi in esame.

3. ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

La Commissione stabilisce inoltre:

- a) di potersi avvalere della possibilità di riunirsi in modalità telematica, sentiti tutti i membri e nei limiti di un'efficiente organizzazione del lavoro, anche limitatamente a una sola parte dei componenti;
- b) di poter effettuare riunioni in presenza anche in sedi diverse da quella designata, se questo può comportare risparmi economici per l'amministrazione e maggiore efficienza operativa nei lavori, e previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) di procedere inizialmente alla valutazione delle domande relative ai professori di seconda fascia e successivamente alla valutazione delle domande relative ai professori di prima fascia.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del D.D. 222/2012 la Commissione si riserva di fissare la prossima riunione dopo aver avuto accesso alle domande dei candidati.

Alle ore 19.30, null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta.

Il presente verbale redatto, letto e sottoscritto seduta stante è trasmesso al responsabile del procedimento amministrativo, dott.ssa Maria Bruni, che provvederà agli adempimenti previsti dal medesimo art. 4, comma 1.

La Commissione:

Prof.ssa Giovanna Nicodano - Presidente

Prof.ssa Maria Rosaria Carillo - Membro
Howe Rosava Courle

Prof. Mario Pascoa - Membro

fasudlus

Prof. Alberto Zazzaro - Membro

Miscu-

Prof. Alberto Franco Pozzolo - Segretario

Aller Forms Rober